

pendenti che avrebbero contribuito alla realizzazione del fatto mediante la realizzazione di attività esplicate nell'esercizio del loro ufficio.

In effetti il pubblico ministero presso il tribunale trasmette gli atti configurando il reato di truffa meglio descritta al capo a) della richiesta di archiviazione. Alla realizzazione di tale reato avrebbero concorso tutti i nove indagati. Ciascuno avrebbe contribuito alla realizzazione dello stesso per la sua parte. I rappresentanti avrebbero prodotto listini falsi ed alterati nei prezzi; i funzionari dell'Università e della Sitel avrebbero accettato tali listini non ufficiali, avrebbero omesso di richiedere i listini ufficiali ed avrebbero autorizzato gli acquisti sulla base dei prezzi maggiorati in violazione delle prescrizioni di legge e della normativa interna e contrattuale.

Già tale descrizione del fatto rende evidente come la fattispecie più idonea a qualificarlo sia quella di cui all'articolo 314 del codice penale (eventualmente) congiunta a quella di cui all'articolo 323 cpv del codice penale.

In sostanza, infatti, i pubblici funzionari si sono appropriati del denaro pubblico di cui avevano la disponibilità autorizzando l'acquisto di farmaci ed altri prodotti sanitari a prezzi superiori a quelli effettivamente dovuti, abusando, così, della propria funzione. L'uso dei listini alterati non era altro che un mezzo per occultare e giustificare l'illecito impossessamento del denaro pubblico (vedi a proposito della differenza tra truffa e peculato, Cass. VI 183538/89) nell'ambito di un articolato sistema di complicità interne che le risultanze investigative sopra sommariamente riassunte hanno reso abbastanza nitido e accessibile: appare infatti fin troppo evidente che, se non tutti, quanto meno una parte dei funzionari dell'Università addetti alla gestione ed alla verifica degli acquisti fossero pienamente consapevoli della maggiorazione dei prezzi praticata sui listini da taluni dei rappresentanti tra i quali quelli indagati.

C. Ai fatti sopra sommariamente esaminati in punto di diritto, si devono aggiungere tutti gli altri descritti al punto I/9 che, ad avviso degli scriventi, possono ricondursi a fattispecie penalmente rilevanti ed in particolare: 353 cpv codice penale 476 codice penale; 323 cpv codice penale; 314 codice penale; ecc.; anche queste, si ritiene, di competenza del Tribunale».

La Procura generale, nella persona del sostituto dottor Marcello Minasi, in data 10 gennaio 1997 risolveva il conflitto attribuendo la competenza alla Procura della Repubblica presso il tribunale per procedere alle indagini «in ordine ai reati di cui agli articoli 323, 314, 476 e 353 codice penale» Rilevava, inoltre, «la necessità di valutare la possibilità di riapertura delle indagini sul reato di cui all'articolo 482 codice penale e sugli altri reati dei quali eventualmente risulti la continuazione».

Il dottor Minasi, comunque, allarmato dalla situazione rilevata dalla semplice lettura della richiesta di archiviazione e del provvedimento di sollevazione del conflitto, il giorno successivo alla risoluzione del conflitto inviava una «riservata» al Procuratore generale con la quale, oltre a far rilevare alcune palesi contraddizioni nella richiesta di archiviazio-

ne, gli suggeriva di prospettare al procuratore capo dottor Zumbo l'opportunità: *a)* di astenersi dal processo in quanto lo stesso versava in rapporto di affinità con la coniuge del titolare della Sitel, principale imputato nell'indagine, a sua volta fratello dell'attuale Rettore dell'Ateneo; *b)* di scegliere altri sostituti del tutto estranei al precedente corso della vicenda processuale; *c)* di informare costantemente la Procura generale del prosieguo dell'indagine stessa.

V'è da chiarire, infatti, che il dottor Zumbo, pur non essendosi mai occupato, a suo dire e a dire del dottor Romano, del processo, come capo dell'ufficio rimaneva pur sempre «titolare» dell'inchiesta, con poteri di ingerenza e di controllo (tant'è che le richieste di chiarimento provenienti dalla Procura generale dovevano sempre passare per la sua persona) e, pertanto, una sua formale autoesclusione doveva considerarsi sommamente opportuna dati i rapporti di affinità della moglie con Dino Cuzzocrea, uno dei principali imputati.

Dopo molti mesi e, cioè, in data 8 luglio dello stesso anno, il Sostituto procuratore generale, non avendo ricevuto nessuna notizia del processo, scriveva al procuratore capo della Repubblica, dottor Zumbo, chiedendo informazioni con sollecitudine, dato che il processo era sempre pendente in Procura e che con il provvedimento di risoluzione del conflitto lo aveva invitato a riaprire le indagini «per alcuni reati in ordine ai quali la richiesta di archiviazione non era efficace, nonchè per la continuazione di altri reati di cui era evidente la sussistenza malgrado il decreto di archiviazione».

In data 17 luglio 1997 il dottor Romano avanzava al giudice per le indagini preliminari una richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini per altri sei mesi, più i 45 giorni di interruzione dei termini per il periodo feriale, partendo dal 19 luglio 1997 (asserita data di scadenza delle indagini) e sino al 5 marzo 1998, ben sapendo che ormai erano già trascorsi quattro anni dalla apertura delle indagini ed il termine era ormai scaduto da anni.

Il Sostituto, in sede di audizione, chiariva i motivi di tale richiesta asserendo che il processo, dopo l'archiviazione, era stato cancellato dal registro e, tornatogli a seguito della risoluzione del conflitto, era stato reinscritto sotto un nuovo numero per cui, come da prassi - sempre fermamente contrastata dai difensori - il termine delle indagini iniziava nuovamente a decorrere: prassi, questa, che deve ritenersi alquanto bizzarra, perchè attraverso successive iscrizioni avrebbe potuto determinare un prolungamento all'infinito dei termini delle indagini preliminari.

Contestualmente, il dottor Romano rendeva edotto di tale richiesta di proroga il capo del suo ufficio dottor Zumbo, facendogli presente che, dato il notevole carico di lavoro dovuto principalmente alle udienze dibattimentali, non gli era stato possibile riesaminare compiutamente, «nell'ottica accusatoria prospettata dalla Procura generale», i cinque fascicoli e le numerose consulenze di cui si componeva il procedimento, specificando che il fascicolo gli era «pervenuto dalla Procura generale in data 14 gennaio 1997». Il dottor Zumbo, non potendogli sfuggire che si trattava del «vecchio» fascicolo per il quale era stata chiesta l'archiviazione, come capo dell'ufficio avrebbe dovuto muovere qualche rilie-

vo critico a detta prassi. Il predetto, comunque, per i noti motivi di opportunità, avrebbe dovuto disinteressarsene e delegare al suo aggiunto il «controllo» gerarchico della vicenda: invece, lo stesso giorno, inviava copia della nota del sostituto Romano indirizzandola genericamente al Procuratore generale e senza nessuna indicazione per il dottor Minasi. In data 18 luglio 1997 quest'ultimo, non avendo ottenuto risposta ed, evidentemente, non essendo stato informato dell'invio degli atti al giudice per le indagini preliminari per la proroga, reiterava la richiesta chiedendo, questa volta, la esibizione degli atti. Inviava, quindi, una terza missiva in data 22 luglio 1997. Nelle more, il dottor Minasi, a suo dire, avendo domandato al sostituto Romano perchè non avesse ancora risposto, al collega che si scusava asserendo di essere oberato di lavoro, faceva presente che la richiesta afferiva solo all'invio degli atti e non al compimento di attività di indagine. Anche questa richiesta, comunque, non veniva evasa sicchè, incontrato di nuovo il dottor Romano, e chiestogli giustificazioni di questa perdurante inottemperanza, si sentiva replicare di aver smarrito la nota. Contestualmente, il dottor Minasi gli consegnava una fotocopia della nota smarrita.

In data 30 luglio 1997, il procuratore aggiunto, dottor Vaccaro, inviava al Procuratore generale e, questa volta, per conoscenza, al dottor Minasi, una nota con la quale, facendo riferimento alle due missive «entrambe datate 22.07.97, la prima pervenuta in data 22.07.1997 e la seconda in data 28.07.1997», comunicava che gli atti erano stati inviati al giudice per le indagini preliminari in data 17 luglio 1997 con richiesta di proroga delle indagini e da quest'ultimo non erano stati ancora restituiti.

In data 1° agosto 1997, il dottor Minasi, reputando che le sue richieste fossero state volutamente disattese e che l'invio degli atti al giudice per le indagini preliminari per la incomprensibile richiesta di proroga per reati risalenti addirittura al 1993 fosse strumentale a tale inottemperanza, anche al fine di non concorrere in un reato omissivo, denunciava tutta la vicenda ai giudici di Reggio Calabria. Telefonava prontamente al Procuratore generale, temporaneamente in ferie, per comunicargli di essere stato costretto a fare ciò con rammarico anche perchè al dottor Romano lo legava una buona amicizia essendo stati in precedenza insieme colleghi presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Vitanza, in data 15 settembre 1997, rigettava la richiesta con un decreto nel quale manifestava anche un certo disappunto sia per la richiesta in sè, con la quale le si chiedeva di prorogare dopo quattro anni le indagini già ampiamente scadute, che per la precedente archiviazione (*excusatio non petita*).

Si legge, infatti, nell'ordinanza di rigetto che il pubblico ministero non avrebbe potuto chiedere la proroga in quanto:

- a) si trattava del medesimo fatto diversamente qualificato;
- b) in relazione ai reati oggetto dell'archiviazione doveva prima chiedere la riapertura delle indagini come suggeritogli dal procuratore generale;

«... A proposito del decreto di archiviazione emesso da questo giudice per le indagini preliminari, va puntualizzato che, pur convinti dell'obbligo del giudice per le indagini preliminari di esaminare tutti gli atti — ancorchè sia difficile orientarsi in una marea di carte e faldoni spesso affastellati in maniera caotica e disordinata — di fatto, i limitati poteri del giudice per le indagini preliminari, il quale non può svolgere di propria iniziativa attività istruttoria, rendono in concreto svuotato di ogni significato il potere di controllo del giudice per le indagini preliminari.

Infatti di fronte ad una richiesta di archiviazione, specie se per fatti assai complessi, il giudice per le indagini preliminari non può che prendere atto della motivazione del pubblico ministero — che si presume aderente in fatto al dato processuale — e dell'affermazione dello stesso, secondo cui gli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, essendo prevedibile che una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, organo dell'accusa e *dominus* del dibattimento, finirà inevitabilmente con il compromettere gli ulteriori sviluppi del processo.

Va poi osservato, che il procedimento, come del resto altre maxi inchieste iniziate dalla Procura circondariale, è approdato presso la Procura presso il tribunale, dopo indagini protrattesi per un lungo periodo, con una laconica missiva, dove genericamente veniva indicato l'eventuale reato di abuso quale reato concorrente di competenza superiore, ferma restando l'ipotesi della truffa!

c) vi sono infine una serie di violazioni ben evidenziate dal pubblico ministero presso la Pretura in ordine alle quali nessuna imputazione è stata formulata dal pubblico ministero presso il tribunale. Per tali reati, non rubricati nell'ambito del presente procedimento, sarebbe opportuno uno stralcio. Per essi, previa specificazione, potrà essere concessa la proroga, trattandosi di fatti nuovi».

Argomentava dunque il giudice per le indagini preliminari che la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero si doveva presumere aderente in fatto al dato processuale e che ogni suo controllo sarebbe stato alquanto inutile poichè il processo, sempre a seguito di tale richiesta, sarebbe sicuramente naufragato in dibattimento: ma, allora, c'è da chiedersi a cosa dovrebbero servire, nel nostro sistema processuale, il vaglio del giudice per le indagini preliminari e quello del dibattimento!

A seguito del rigetto della richiesta di proroga da parte del giudice per le indagini preliminari, e stante la richiesta di archiviazione e la palese inerzia della Procura, si rendeva obbligatoria l'avocazione del processo da parte della Procura generale.

A questo punto, interveniva anche una richiesta di avocazione avanzata da Dino Cuzzocrea il 26 settembre 1997.

In data 12 novembre 1997, il procuratore generale dottor Bellitto, sia a seguito della richiesta del dottor Dino Cuzzocrea che a causa della scadenza dei termini, avocava a sè gli atti.

Nel prescritto termine di trenta giorni dal decreto di avocazione (articolo 412 codice di procedura penale) il procuratore generale, dottor

Bellitto, e il sostituto procuratore generale, dottor Cassata, esaurivano le indagini e, in data 13 marzo 1998, depositavano presso il giudice per le indagini preliminari le richieste conclusive – di rinvio a giudizio per la maggior parte e di archiviazione per alcuni – nei confronti di diciannove imputati per 78 capi d'imputazione riguardanti truffe pluriaggravate, abusi in atti d'ufficio, istigazione alla corruzione, corruzione, turbative d'asta, falsi in atti pubblici.

Nel corso dell'audizione, alla richiesta del Presidente di chiarire come fosse stato possibile che venissero fuori tanti capi d'imputazione da un processo per il quale il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, il dottor Cassata dava una risposta lapidaria ed eloquente: «Non è che ci siano molte cose difficili nel nostro mestiere, tutto diventa facile purchè si abbia, non tanto la voglia, quanto il tempo per farlo. Ci siamo messi per giorni interi ad esaminare quelle carte e quindi il lavoro è stato particolarmente facile, anche perchè erano di una eloquenza straordinaria. Non bisognava far altro che consultarle». Presidente. «Ci vuol dire che bastava solo leggerle?» Dottor Cassata: «Sì, è così».

E pensare che il dottor Romano, nel corso della sua audizione, dichiarava di essersi occupato seriamente del processo, «studiandolo pagina per pagina nell'estate del 1966...».

L'analisi di questo tentativo di «insabbiamento» dell'inchiesta, perseguito nella fase delle indagini preliminari con anomalie procedurali abbastanza palesi ed inequivocabili e a solo beneficio dell'intreccio di interessi economici e istituzionali ben individuati, termina qui, ritenendo la Commissione istituzionalmente corretto non inoltrarsi nel merito e nella fondatezza delle richieste avanzate al giudice per le indagini preliminari, per non ingerirsi in future valutazioni giurisdizionali che non le competono.

La Commissione, infatti, ha tutto il potere di valutare atti giudiziari quando gli stessi siano stati già compiuti, proprio al fine di verificare – come è suo compito politico delegato dalla legge istitutiva – la adeguatezza dell'attività di contrasto alla criminalità delle varie istituzioni dello Stato. Alcuni dati, certi ed obbiettivi, contenuti nella citata richiesta di rinvio a giudizio, come si dirà, saranno recuperati al fine di delineare ulteriormente il quadro delle collusioni economico-istituzionali esistenti all'interno dell'Ateneo messinese, senza che ciò possa minimamente essere letto come indicazione di responsabilità penalmente rilevanti.

La qualità delle indagini

La vicenda processuale, nella fase delle indagini preliminari, per le illecite forniture di medicinali alla Farmacia del Policlinico ha costituito per la Commissione una allarmante «spia» relativa al problema posto da più parti su molte altre inchieste aperte dalla Procura di Messina e mai chiuse o, comunque, chiuse in modo non del tutto conforme alle regole del giusto processo, nonchè sulla non corretta gestione dei collaboratori di giustizia. Ci si è così soffermati anche sul complessivo problema del-

la «qualità» delle indagini sviluppate dalla Procura e da altri uffici giudiziari, tenendo ben presente che il giudizio sulle anomalie riscontrate non riguarda detti uffici nella loro interezza, ma soltanto i singoli magistrati il cui operato, in relazione a ben specifiche inchieste, può aver dato luogo ai rilievi negativi più oltre evidenziati.

Un'altra doverosa considerazione preliminare attiene alla cronica insufficienza degli organici che, grave anche per gli uffici giudiziari di Messina, spesso influisce in modo negativo sulla qualità della risposta giudiziaria: vi è, però, da precisare che il numero delle vacanze è in linea con la media regionale e che le vacanze stesse spesso non hanno avuto nessuna connessione causale con i rilievi cui si farà cenno.

Del pari, bisogna prendere atto che, nonostante le carenze di organico, di mezzi e di strutture logistiche, e pur non essendoci a Messina una sezione della Direzione investigativa antimafia, sono state condotte molte ed importanti indagini in tema di criminalità organizzata - delle quali molte sono in fase dibattimentale o si sono concluse con sentenze definitive - che hanno coinvolto centinaia di indagati e di imputati.

Va detto, infine, che ci si è attenuti scrupolosamente alle risultanze delle audizioni e all'esame della documentazione acquisita, sì che ogni parte della presente relazione trovasse un riscontro negli atti che sono nella disponibilità della Commissione.

La «filosofia» ispiratrice di una non troppo ortodossa conduzione delle indagini veniva chiaramente esposta dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Romano il quale, partendo dalla specifica indagine sulla Farmacia del Policlinico, nel chiarire come si fosse determinato a chiedere l'archiviazione, spiegava: «Le imputazioni che mi venivano dalla pretura erano quelle che avevano non contestato per iscritto, ma intravisto: erano truffa aggravata, abuso e falso. Se non sbaglio avevano ipotizzato anche turbativa d'asta. Io ragionai su tutti questi reati, poi ho allargato l'iscrizione quando mi venne depositata l'informativa, ed ho ipotizzato astrattamente, per comodità di ragionamento, le ipotesi accusatorie. Cioè ho fatto conto di essere un giudicante al quale avessero proposto queste imputazioni. Ed ho configurato, ma non cointestato, una truffa aggravata, la quale sarebbe stata perpetrata attraverso abusi dei pubblici ufficiali, nella specie sarebbero stati Cuzzocrea e la dottoressa Paone, attraverso falsi, che sarebbero stati commessi nell'adempimento degli acquisti da parte della Farmacia. In tutti questi reati vidi che l'architrate portante era la dottoressa Paone. Vidi che questa architrate (l'abuso d'ufficio perpetrato dalla dottoressa Paone, n.d.r.) sarebbe potuta crollare facilmente, e crollando questa persona sarebbero venuti meno tutti i reati che si potevano attribuire ai pubblici ufficiali i quali avrebbero potuto aver bisogno della collaborazione di questa persona per poter concorrere nelle truffe, perchè di questo si parlava. Si trattava di persone di grande notorietà a Messina. Vi prego di aiutarmi a dire bene le cose e quindi prospettatemi ogni dubbio che possa sorgervi. Si trattava di persone note, di fatti particolarmente scandalosi, di aspettative di giustizia enormi che sarebbero nate su questo caso una volta che ci fosse stato l'inizio di un procedimento. Il crollo di una indagine di questo genere avrebbe creato una sfiducia nella giustizia di proporzioni gigantesche».

sche, nel momento in cui cominciavamo a perdere nel 1996 tutto quel favore popolare che ci eravamo conquistati prima, con le precedenti indagini. Lo stavamo perdendo nei fatti milanesi, lo stavamo perdendo anche a Messina».

Ad una richiesta di chiarimento del Presidente, il dottor Romano aggiungeva: «Di Pietro, le polemiche su Di Pietro, le dimissioni di Di Pietro... e lo stavamo perdendo anche a Messina, anche perchè accusavano i magistrati, dopo l'elezione di Giorgianni, di servirsi delle loro inchieste... Il favore popolare non deriva dal fatto che si conosca l'esattezza e la correttezza dei nostri modi di procedere, molto spesso noi per correttezza siamo costretti ad affrontare anche l'impopolarità; deriva dal fatto dell'immagine. Quando Giorgianni si è presentato per le elezioni, rimanendo qui a Messina, molti dissero che era meglio che facesse il magistrato, sapendolo fare bene. Chi non militava nello schieramento che lo scelse per candidarsi - e non erano pochi a Messina - cominciò a portare nelle critiche e nelle opposizioni questo argomento: "si è servito della notorietà del suo lavoro per fare carriera in politica; adesso se ne va, poi le indagini non si faranno più, ha sollevato tutta una nube"... Le difficoltà sono venute poi, ma non perchè se ne è andato lui, sono venute per le ragioni per cui si trovano in difficoltà tutte le Procure. Io qui vorrei dire tanto su questo, ma mi rendo conto che è come se parlassi in Parlamento...».

Ad ulteriore richiesta del Presidente che gli faceva presente come questa sua digressione non fosse stata chiarissima e come il concetto del favore popolare nei confronti della giustizia fosse molto vago, il dottor Romano aggiungeva: «Io incominciavo a sentire anche questo problema ed allora l'indagine l'ho guardata sotto il profilo delle probabilità che aveva di trovare un successo dibattimentale. Questo voglio dire. Io mi trovavo in un momento in cui a maggior ragione dovevo fare quello che è sempre il dovere di tutti i magistrati. Ritenni che probabilità di successo ce ne erano poche, che le conseguenze di un insuccesso sarebbero state gravi e quindi mi indussi a presentare la richiesta di archiviazione, convinto che in quel momento era il miglior partito da prendere. Anche perchè l'archiviazione non fa danno, nel senso che il processo si può sempre riaprire: è l'assoluzione dibattimentale che fa danno, perchè quel processo non si potrà più riaprire. Ma l'ho fatto perchè tra le cose di cui si tiene conto... ecco perchè - non lo avevo detto? - volevo evidenziare che in una archiviazione non si mette in conto la convinzione dell'innocenza dell'indagato. L'innocenza dell'indagato di fronte a una richiesta di archiviazione resta lontanissima, non si afferma, e io volevo dire che non si affermava l'innocenza dell'indagato. Io affermavo soltanto il pericolo che gli elementi non fossero sufficienti per avere successo. È questa la ragione, l'obiettivo di un pubblico ministero».

E più oltre, rispondendo ad una domanda sulle molte inchieste importanti avviate dalla Procura di Messina e dalle quali sarebbero scaturiti altrettanti importanti processi e condanne nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione, il dottor Romano aggiungeva: «C'è stata recentemente la condanna di Piccione, un onorevole socialista di qualche anno fa, ma soprattutto sono intervenuti moltissimi patteggiamenti.

Vorrei introdurre per un momento una riflessione sulla collocazione storica della vicenda. Noi agivamo mettendo quella che poi è stata definita troppa carne al fuoco (e che in effetti si è rivelata tale) perchè avevamo fiducia che il problema sarebbe stato poi politicamente affrontato e risolto. Sarà difficilissimo svolgere ora tutti questi processi a molte persone, lo diceva già allora Colombo...».

Interrotto da un Commissario che chiedeva lumi sul significato di quel «politicamente», il dottor Romano chiariva: «Significa che sarebbero intervenute alcune vie legislative per consentire i chiarimenti dei fatti con degli sconti, in modo da incoraggiare le persone a dire quello che sapevano e ad ammettere le loro responsabilità ottenendone un vantaggio; in tal modo si sarebbe raggiunto il risultato di conoscere la verità»... «Questo ci portava a lavorare in fretta, anche perchè il favore di cui godevamo allora da parte della stampa e dell'opinione pubblica induceva molti indagati a non ricorrere a resistenze passive, a non adottare strategie del tipo: "prima mostratemi il mio coinvolgimento e poi si vedrà". Invece gli indagati accedevano facilmente al nostro invito a dirci tutto quello che sapevano, perchè poi si pensava che avrebbero potuto fare patteggiamenti tombali, definitivi, uno per tutti.

E in effetti moltissimi patteggiamenti sono stati richiesti, cosicchè molti processi si sono risolti in quel modo e non hanno avuto risonanza esterna. Che tutta la nostra attività non sia sfociata in un elevato numero di processi è una critica che attualmente viene mossa, perchè chi aveva delle aspettative non si è trovato di fronte a processi spettacolo. Non c'è stato quel piacere sottile e sadico — per chiunque l'avesse voluto — dei tempi della Rivoluzione francese, quando le donnette andavano ad assistere ai processi sferruzzando e poi, quando si chiedeva il loro giudizio, mettevano il pollice in giù. Questo non c'è stato, ma questo fa aggio sull'immaginazione pubblica, sui veloci cambiamenti delle simpatie e delle antipatie, del successo presso l'opinione pubblica».

E, comunque, questa prassi di utilizzare a fini impropri la giurisdizione per sfruttare il momento propizio di una opinione pubblica favorevole che, tra l'altro, induceva molti indagati a non opporre «resistenze passive» e a cedere nella fondata speranza della tanto sospirata «soluzione politica» di patteggiamenti conclusivi e definitivi, non può addebitarsi alla complessiva attività nè del dottor Romano, nè di quella della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina.

In questa sede e sulla base di un «campione» abbastanza ristretto di processi, le stesse affermazioni del dottor Romano sopra riportate debbono essere riferite a vicende processuali specifiche e non possono essere trasferite, quasi per proprietà transitiva, ad altri processi di cui la Commissione non si è occupata.

Ciò premesso, può solo dirsi che, per il dottor Romano, la prassi di chiudere alcune inchieste — evitando così un dibattimento che si annunciava di infausto esito per l'accusa, si doveva alla necessità di non ingenerare — con le assoluzioni — la sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e la conseguenziale caduta del favore popolare conquistato con le precedenti indagini, ma gli sfuggiva

che, secondo questo metro di giudizio, anche le archiviazioni avrebbero potuto generare gli stessi effetti di sfiducia e di impopolarità.

Per la Commissione, comunque, le maggiori anomalie sembrano annidarsi piuttosto nella «popolarità» ricercata nelle aperture delle inchieste, alle quali poi non seguivano adeguate attività d'indagine sempre nella speranza della «soluzione politica» sulla quale, si presume, puntassero così anche alcuni magistrati: e però, il dato qualitativamente e quantitativamente allarmante è che tale prassi abbia riguardato proprio il cosiddetto «processo contenitore mani pulite» che poi sembra aver generato anche le fortune politiche del senatore Giorgianni.

Sullo specifico della Procura messinese ed in relazione ad alcune anomalie giudiziarie, non c'è che affidarsi alle dichiarazioni raccolte nel corso delle audizioni che si ritiene opportuno riportare proprio perchè confortate dal «riscontro» offerto da alcuni magistrati che hanno avuto modo di occuparsi di particolari indagini.

Secondo il professor Saverio Di Bella «...Nella magistratura messinese, anche in quella inquirente, vi sono delle persone eccezionali. Quindi, vorrei che quando parliamo delle mele marce che non sia nella maniera più assoluta generalizzata.... Però, non c'è dubbio che alcuni magistrati inquirenti a Messina hanno utilizzato una tecnica promozionale, per cui in un primo momento hanno enfatizzato i rischi, i risultati e le conseguenze delle proprie inchieste, dopodichè si è visto che in sostanza vi era poco o nulla. L'inchiesta sulle armi mi sembra una di quelle che nella sostanza possono avere effettivamente un peso enorme se fossero state condotte con la dovuta serietà e portate a compimento. Si ha l'impressione che siano state fatte esplodere prima alcune bombe innocue per avvisare chi di dovere che c'era quell'inchiesta in corso, che si poteva arrivare chissà dove, ma poi, guarda caso, tutto finisce nel nulla».

A tal proposito, il dottor Zumbo ricordava come il dottor Giorgianni, una volta, avesse annunciato alla stampa un processo «di un certo clamore» e l'onorevole Vendola, precisava che detto magistrato (fatto abbastanza inusuale nella cronaca giudiziaria di questo Paese, pur infarcita di ricorrenti campagne autopromozionali) a seguito dell'invio dei primi quattro avvisi di garanzia aveva convocato la rituale conferenza stampa (solitamente riservata alla emissione di provvedimenti cautelari): è doveroso riferire però che, nel corso della sua audizione, il senatore Giorgianni ha categoricamente smentito di aver preso parte a tale conferenza stampa.

Alla puntuale richiesta di indicare il nome dei magistrati che, seguendo quel metodo, si sarebbero fatti pubblicità o, comunque, avrebbero dato pubblicità alle loro indagini, il professor Di Bella replicava: «Presto fatto: Giorgianni era abilissimo in questo».

L'ex questore di Messina, dottor Vasquez, nel riferire sui contrasti avuti con il dottor Giorgianni per l'eccessiva richiesta e uso di uomini e scorte, per inciso riferiva: «...Ho cercato di contrastare questi atteggiamenti, ma non per qualcosa di personale, perchè non sono mai entrato nel merito delle sue inchieste giudiziarie, anche se ho scritto che soltanto in parte queste venivano concluse, mentre molte altre ne venivano

aperte; di esse davano comunicazione i giornali e le televisioni, ma poi non se ne parlava più...».

In relazione alla gestione dei «pentiti», il professor Di Bella faceva rilevare come i collaboratori di giustizia a Messina avessero goduto di privilegi non riscontrabili in altre parti del Paese e agli stessi fossero stati riconsegnati i beni ancor prima del vaglio dibattimentale della fondatezza delle loro dichiarazioni. Faceva, quindi, un riferimento specifico al «pentito» Luigi Sparacio che aveva goduto di questi privilegi, ma che era stato più volte condannato perchè non era stato mai stato ritenuto credibile dalla magistratura.

Sulla «selezione» dei collaboratori, e sullo Sparacio in particolare, anche il dottor Bellitto esprimeva ampie riserve. Quanto alla prima questione, ammetteva che i criteri di selezione per la concessione dei programmi di protezione non erano «nella maniera più assoluta» rigorosi. Definiva, poi, il collaboratore Sparacio «un emerito delinquente», pagato profumatamente e libero di girare, sotto protezione, in tutto il territorio nazionale.

L'avvocato Ugo Colonna, difensore di molti collaboratori di giustizia, ha reso alla Commissione dichiarazioni di rilevante gravità sull'operato di alcuni magistrati in relazione alla gestione dei «pentiti». Molte di queste accuse sono state prospettate dal predetto anche a varie Autorità giudiziarie e al Consiglio superiore della magistratura e, pertanto, la Commissione ritiene di dover soffermare la propria attenzione solo su quelle che sembrano suffragate da altre dichiarazioni rese da vari rappresentanti delle istituzioni nel corso delle audizioni, anche al fine di evitare improprie interferenze con le eventuali attività di controllo giurisdizionali o disciplinari.

Affermava, dunque, l'avvocato Colonna che:

in un arco di territorio, da Rometta a Santa Teresa di Riva, Messina inclusa, esisteva da tanti anni un'associazione di stampo mafioso che, con l'avvento del pentitismo, invece di essere ridimensionata era stata notevolmente rafforzata, grazie anche al supporto di alcuni personaggi delle istituzioni, taluni magistrati compresi;

questa associazione nulla aveva a che vedere con Cosa nostra con la quale però nel corso degli anni, dal 1990 al 1993 in specie, aveva intessuto dei contatti, sia pure sporadici e con riferimento a determinati settori nel campo delle opere pubbliche;

le dichiarazioni di taluni collaboratori avevano portato alla operazione «Peloritana 1» e al successivo maxiprocesso, con il coinvolgimento di soggetti e la effettuazione di sequestri di beni tutti facenti riferimento all'associazione di Luigi Sparacio, ancor ben viva nel territorio messinese;

all'inizio del 1993, lo Sparacio, divenuto collaboratore di giustizia, invece di allargare l'ambito delle conoscenze o confermare le circostanze che già erano state evidenziate nelle misure cautelari emesse, iniziava un'opera di copertura nei confronti di 10-12 suoi associati che, per effetto della sua collaborazione e grazie anche al supporto di taluni soggetti delle istituzioni, erano stati subito

scarcerati, a differenza di altri soggetti appartenenti ad altre associazioni;

le persone scarcerate avevano subito ripreso il controllo del territorio della città di Messina, compiendo una serie di estorsioni collegate ad attività di usura e finalizzate al recupero delle centinaia di milioni che lo Sparacio gestiva in città ben dopo l'inizio della sua collaborazione;

Luigi Sparacio si era costituito nel gennaio del 1994, anche se si era fatta passare la sua cattura per una brillante operazione di polizia; alla fine del mese di gennaio aveva indicato i suoi associati, tenendo fuori da questo elenco le persone che costituivano il gruppo direttivo della sua area militare: quelli del gruppo che non erano ancora stati raggiunti da provvedimenti cautelari non vennero da lui menzionati; contemporaneamente e successivamente, altri uomini del suo gruppo avevano iniziato a collaborare, indicando senza mezzi termini i soggetti che avevano fatto parte dell'associazione;

il dottor Giovanni Lembo, sostituto procuratore nazionale applicato per la gestione dello Sparacio e degli altri malavitosi collaboratori appartenenti all'organizzazione dello stesso, aveva iniziato a fare pressioni affinché determinati soggetti, facenti parte del gruppo, non venissero inseriti nel quadro associativo; si trattava di decine di persone non volute dallo Sparacio che o non erano state iscritte tempestivamente al «modello 21» o che lo erano state solo nel maggio del 1996, quando l'avvocato Colonna aveva iniziato a fare precise richieste: si trattava di un momento di grande importanza perchè riguardava anche l'imprenditore Mollica;

la predilezione dello Sparacio aveva determinato che tutte le persone arrestate venissero rimesse in libertà e che riprendessero, già dal giugno 1994 e per tutto l'anno 1995, a delinquere sul territorio messinese: si trattava del fratello dello Sparacio, Rosario, e di altri individui, tra i quali Nunnari Gioacchino, di assoluto rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

il contrasto tra le dichiarazioni dello Sparacio e quelle degli altri collaboratori aveva determinato, alla fine di dicembre del 1994, insopportabili contrasti quando il giudice per le indagini preliminari aveva dovuto vagliare le loro posizioni per disporre il rinvio a giudizio o procedere al rito abbreviato: sostanzialmente tutti i collaboratori erano stati sfavoriti;

nell'arco di tre mesi, dal dicembre 1994 al marzo 1995, erano state emesse ben quattro sentenze dalle quali risultava che lo Sparacio era un falso collaboratore perchè, per mutuare le parole di chi aveva emesso le sentenze, non aveva fatto altro che coprire gli interessi della sua associazione;

lo Sparacio aveva ricevuto tutta una serie di favori perchè, oltre alla scarcerazione delle persone, aveva ottenuto dal tribunale delle misure di prevenzione anche la restituzione di tutto il suo patrimonio miliardario: ciò sia a seguito di una relazione a firma congiunta da parte del sostituto procuratore nazionale dottor Lembo e del sostituto procuratore della Repubblica di Messina, dottor Marino, nella quale si diceva, contrariamente al vero, che nel corso della sua collaborazione aveva deli-

neato in maniera chiara la struttura del suo gruppo, sia a seguito di una successiva relazione della Procura distrettuale di Messina che lo indicava come collaboratore di sicuro affidamento;

un'altra grave vicenda riguardava direttamente il professor Diego Cuzzocrea (a quel tempo non ancora rettore) che era stato accusato da un informatore scientifico di alcuni fatti illeciti;

le dichiarazioni accusatorie erano state rese alla Procura di Termini Imerese o di Palermo e lo stralcio era giunto alla Procura di Messina mentre era di turno il sostituto dottor Santalucia il quale, per correttezza, aveva dato il fascicolo al procuratore capo dottor Zumbo, la cui moglie era una parente del Cuzzocrea;

il fascicolo era stato assegnato quindi al dottor Santalucia e ai sostituti Giorgianni e Romano;

a seguito di ulteriori indagini, il dottor Santalucia preparava una richiesta di misura cautelare nei confronti del professor Cuzzocrea che gli altri due sostituti coassegnatari del fascicolo non avevano voluto sottoscrivere preferendo chiedere il rinvio a giudizio;

il dottor Santalucia aveva, a sua volta, dissentito da questa richiesta (dato che con quel «deserto probatorio» non si poteva andare a dibattimento) e aveva rinunciato all'assegnazione: il professor Cuzzocrea, in seguito, era stato assolto dal Tribunale con formula ampia.

Corre l'obbligo di sottolineare, comunque, che la fondatezza delle affermazioni dell'avvocato Colonna è stata fermamente smentita dal sostituto procuratore nazionale dottor Lembo ed è pertanto opportuno che gli organi competenti eseguano le indagini utili a verificare la sussistenza o meno di riscontri obiettivi.

In relazione alla misura di prevenzione chiesta per Luigi Sparacio, dagli atti inviati alla Commissione emergono, comunque, alcuni riscontri alle dichiarazioni del predetto avvocato Colonna.

La Procura della Repubblica di Messina, infatti, in data 17 settembre 1993, richiedeva l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonché il sequestro anticipato dei beni dei quali Luigi Sparacio aveva la disponibilità.

La Sezione misure di prevenzione del tribunale di Messina, con decreto del 22 ottobre 1993, disponeva il sequestro anticipato di beni immobili e mobili, ditte individuali, quote societarie, auto, natanti ed altro di cui lo Sparacio aveva la diretta disponibilità o disponeva attraverso prestanome, familiari, affini e associati al suo gruppo delinquenziale, per un valore di svariati miliardi, rinviando ad altra udienza per la discussione della proposta di applicazione della misura personale e patrimoniale.

In questa sede la Sezione misure di prevenzione, in data 5 luglio 1994 e con diversa composizione, dichiarava essere venuta meno la pericolosità dello Sparacio in conformità alle nuove richieste del pubblico ministero d'udienza e rigettava la richiesta formulata il 17 luglio 1993, così come revocava il provvedimento di sequestro anticipato dei beni, già disposto.

La Sezione di misure di prevenzione basava in particolare la sua decisione su una nota del 23 maggio 1994 a firma congiunta del sostituto procuratore nazionale antimafia dottor Giovanni Lembo e del sostituto procuratore della Repubblica dottor Carmelo Marino del seguente tenore: «Con la presente, si riferisce alla S.V. che dal 18 gennaio del c.a. fino ad oggi, il collaboratore di giustizia Sparacio Luigi, in atto detenuto presso una struttura extracarceraria, ha riferito fatti penalmente rilevanti attinenti alla criminalità organizzata messinese, commessi dai suoi affiliati, su suo mandato, nonché fatti commessi da altri gruppi organizzati e di cui il medesimo era comunque a conoscenza per il suo ruolo di supremazia nell'ambito della delinquenza organizzata locale, nel periodo compreso tra il 1978 ed il mese di dicembre 1993. Il medesimo ha pure riferito sui rapporti fra gruppi malavitosi messinesi e gruppi operanti in altre realtà territoriali. Il contributo offerto dallo Sparacio, allo stato, deve considerarsi elevatissimo, sia con riferimento all'importanza dei fatti riferiti che alla specificità degli stessi raccontati con dovizia di particolari, gran parte dei quali suscettibili di riscontro immediato. Pertanto, ad avviso degli scriventi, che hanno ricevuto le dichiarazioni del collaboratore, raccolte in oltre 150 verbali, pienamente attendibile deve ritenersi la persona di che trattasi, le cui dichiarazioni sono passate al vaglio del giudice per le indagini preliminari, in occasione dell'applicazione di misure cautelari richieste da questo Ufficio. Al riguardo, si evidenzia che nei confronti dello Sparacio, questo Ufficio ha già richiesto con nota n. 142/93 N.R. in data 25 gennaio 1994 l'applicazione della proposta per lo speciale programma di protezione che si trova all'esame della competente Commissione centrale, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 82/91».

Ora non v'è dubbio che lo Sparacio fosse un collaboratore importante, ma non v'è neppure dubbio che la solidità del suo «pentimento» andasse valutata con più prudenza, non arrestandosi alle sole sue propalazioni iniziali per riconsegnargli con grande speditezza il suo multimiliardario patrimonio. In diverse successive sentenze — da ultima quella relativa al processo «Peloritana 1» — verrà infatti confermata la sua scarsa affidabilità di collaboratore non affidabile, così come rilevato anche dal giudice per le indagini preliminari dottor Licata secondo cui in quel processo «erano assenti elementi di giudizio inerenti l'attendibilità e la credibilità dello Sparacio e la misura del suo contributo...». È, del pari, ovvio che la restituzione del patrimonio allo Sparacio è stata decisa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, ma la stessa, messa di fronte ad una attestazione di collaborazione così convincente, non sembra che avesse elementi atti a rigettare la richiesta di non applicazione della misura proveniente anche dal pubblico ministero di udienza.

Sempre in ordine ai «favori» concessi agli affiliati dello Sparacio, è da ricordare come la suocera dello stesso, Vincenza Settinieri, cassiera e mente pensante del gruppo, abbia potuto usufruire della sospensione di un ordine di carcerazione (a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza a suo carico) sul falso presupposto che fosse sottoposta ad uno speciale programma di protezione: solo dopo molto tempo, e dopo molte insistenze dell'avvocato Colonna, così come riferito dal sostituto procu-

ratore distrettuale di Catania, dottor Amato, si era provveduto a revocare quell'ordine di sospensione e a spedire in carcere la Settinieri.

Degne di particolare attenzione sono apparse le dichiarazioni dell'ex sindaco di San Piero Patti, Tino Santi Natoli, e di queste sembra opportuno riportarne solo alcune che attengono alla gestione «formale» delle inchieste condotte sul suo conto dal sostituto Giorgianni, coadiuvato dal sempre presente maresciallo dei carabinieri Di Carlo, anche perchè le stesse sembrano verosimili e hanno trovato un qualche riscontro nelle dichiarazioni dell'onorevole Rino Nicolosi, ex presidente della Regione siciliana e in altri atti provenienti da pubblici ufficiali. Vanno, invece, ignorate tutte quelle altre che attendono una doverosa verifica da parte delle varie Autorità giudiziarie (alle quali il Natoli ha detto di aver riferito) o che si basano su affermazioni per le quali non è stato offerto alcun tipo di riscontro apprezzabile.

Nel corso dell'audizione il signor Natoli riferiva di essere stato interrogato, il 16 e il 18, dicembre 1994 presso il villaggio Torre del Lauro, e non, come figurerebbe dai verbali, presso la stazione dei Carabinieri di Acquadolci, così come nei giorni 4 e 5 gennaio 1995 era stato interrogato a Milano presso l'Hotel Gritti e non nella sede della Procura.

In relazione al primo episodio, riferiva di essere stato convocato il giorno 16 dicembre 1994 presso la stazione dei Carabinieri di Acquadolci. Era stato, però, prelevato a casa da un brigadiere che, su disposizione del maresciallo Di Carlo, lo aveva condotto nel villaggio Torre del Lauro (di proprietà del signor Bellanasca) dove aveva trovato anche il suo difensore. Verso le ore 16 era stato sentito dal sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Olindo Canali. L'interrogatorio era proseguito il giorno 17 con il dottor Giorgianni. Il giorno 18, domenica, era stato nuovamente prelevato a casa dal brigadiere che lo aveva poi riaccompagnato presso il citato villaggio preannunciandogli che quel giorno si sarebbe svolto, su disposizione del dottor Giorgianni, un confronto all'americana con l'ex presidente della Regione Rino Nicolosi, confronto poi tenutosi in quella stessa stanza degli interrogatori dei due giorni precedenti e alla presenza del dottor Giorgianni e del maresciallo Di Carlo e in assenza dei difensori.

Su questo episodio, con relazione di servizio del 20 dicembre 1994 diretta al comandante della 1ª sezione del nucleo operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, il maresciallo Antonio Borzacchelli e il brigadiere Massimiliano Simeone riferivano che:

quel giorno avevano accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Acquadolci l'ex presidente della Regione Rosario Nicolosi per incontrarsi con il maresciallo Di Carlo che, appunto, aveva sollecitato l'incontro;

il predetto maresciallo era stato interessato a sua volta dalla Procura della Repubblica di Messina e il colloquio avrebbe dovuto avere come oggetto il settore della pubblica amministrazione per «pratiche» delegate dal sostituto procuratore dottor Giorgianni;

dalla stazione dei Carabinieri di Acquedolci, dove il Nicolosi era giunto a bordo della propria autovettura, erano stati accompagnati in un *residence* in località Torre del Lauro dove, in uno dei tanti villini, era ad attenderli il maresciallo Di Carlo;

poco dopo sopraggiungeva il dottor Giorgianni che, assieme al Nicolosi e al Di Carlo, si chiudeva nel vano adibito a cucina dove tutti rimanevano per circa 30 minuti;

nel frattempo sopraggiungeva anche il capitano dei Carabinieri Domenico Strada, comandante della compagnia di S. Stefano di Camastra;

verso le 11, a bordo di un'auto militare condotta da un carabiniere, giungeva anche una persona ad essi sconosciuta che veniva fatta entrare nella stanza dove già si trovavano gli altri e il capitano Strada spiegava loro che si trattava di un collaboratore di giustizia ex sindaco di S. Piero Patti, Santi Natoli, uno dei principali accusatori del Nicolosi;

il colloquio tra tutte quelle persone si protraeva per circa un'ora, sino a quando il dottor Giorgianni lasciava soli il Natoli e il Nicolosi, senza la presenza di alcun difensore;

verso le 12,30 il Nicolosi, ritornando con loro nel centro abitato di Acquedolci, faceva rilevare di essere rimasto estremamente turbato per l'accaduto che sicuramente non si aspettava e aggiungeva come «anche di fronte al più grande dei delinquenti certamente non era questo il modo di agire».

In data 25 gennaio 1995, l'onorevole Nicolosi rendeva al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Lorenzo Matassa, alcune dichiarazioni su inchieste che lo riguardavano e, sull'episodio di Torre del Lauro, riferiva che:

nel dicembre del 1994, mentre si trovava a Palermo nei locali della caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi, il maresciallo Borzacchelli gli faceva presente che un suo collega - Di Carlo - gli aveva prospettato la possibilità di un incontro ad Acquedolci per avere un quadro delle inchieste che sul suo conto si stavano sviluppando nel messinese;

la domenica successiva si era recato, con la sua autovettura, presso la caserma dei Carabinieri di detta località, dove già si trovavano i marescialli Borzacchelli e Di Carlo, e di lì era stato accompagnato in una specie di *residence* estivo, in un appartamento che aveva compreso, anche per la presenza di un computer, essere un posto abituale di lavoro;

dopo un po', preannunciato dal maresciallo Di Carlo, era sopraggiunto un magistrato indicatogli come il dottor Giorgianni il quale, in maniera molto cortese, ma certamente anche ferma, gli aveva detto che la sua situazione in Sicilia era molto pesante e che, per sua convenienza, doveva trovare il modo di collaborare;

il dottor Giorgianni, esaminando appunti nel computer, genericamente gli aveva detto che il suo nome ricorreva nelle dichiarazioni di moltissimi collaboratori di giustizia con i quali stava

lavorando da otto mesi, citandogli anche molti nomi, alcuni dei quali conosceva ed altri no;

tra quelli conosciuti, gli aveva indicato Tino Santi Natoli, sindaco di San Piero Patti, politicamente suo amico, il quale stava collaborando e stava delineando un quadro nel quale Nicolosi era una presenza costante;

sempre facendo riferimento alla veridicità della situazione che gli stava prospettando, il dottor Giorgianni si diceva in condizione di dargliene una prova proprio attraverso il Natoli che in quel momento stava deponendo in una caserma lì vicino e che, infatti, un quarto d'ora dopo, veniva accompagnato nella stanza e lasciato solo con lui;

aveva avuto, così, un colloquio con il Natoli dal quale però non gli era pervenuta alcuna accusa precisa, ma solo un consiglio a collaborare, consiglio che aveva rifiutato facendogli presente di non aver bisogno di avvocati difensori;

era rimasto profondamente turbato per questo tentativo di pressione psicologica e, alla fine, aveva manifestato al maresciallo Borzacchelli il proprio disappunto e la propria condizione di smarrimento.

Circa il secondo episodio (gli interrogatori milanesi), il signor Natoli ricordava che il 2 dicembre 1994, convocato in caserma, era stato costretto dal maresciallo Di Carlo e dal dottor Giorgianni a revocare la nomina del suo legale di fiducia avvocato Giusto Tindaro del foro di Patti e a nominare, in sua vece, una procuratrice legale del foro di Milano, a lui del tutto sconosciuta.

Il 5 dicembre era stato convocato dal maresciallo Di Carlo per essere sentito a Milano, il successivo giorno 6, per motivi di sicurezza e a Milano, presso la Procura della Repubblica, veniva effettivamente interrogato dalle ore 8 alle ore 13. Il 4 e il 5 gennaio 1995, invece, era stato convocato a Milano, «per motivi di sicurezza», dove si era dovuto recare a sue spese e dove era stato sentito presso l'Hotel Gritti e non più presso la Procura della Repubblica.

Precisava il signor Natoli: «...Dal riassunto e dalle trascrizioni si vede come parlo io. I verbali del 4 e 5 gennaio invece sono perfezionati a regola d'arte, c'è tutto un marchingegno, c'è la cupola politico-affaristica massonica che parte da Messina, Palermo e Roma. C'è un particolare: all'Hotel Gritti, dove venivo interrogato, il 4 pomeriggio, tramite il dottor Giorgianni e con l'intervento del maresciallo Di Carlo, mi hanno cambiato un assegno di 1.200.000 lire della Banca Popolare Santavenere di Montagnareale. Me lo ha cambiato il portiere dell'Hotel Gritti di Milano. Questo è un riscontro che si può fare per vedere se dico la verità».

Successivamente, il 21 luglio, il signor Natoli doveva recarsi di nuovo a Milano e sempre per un interrogatorio presso il solito Hotel Gritti.

I fatti esposti dal Natoli venivano integralmente negati dal senatore Giorgianni il quale, a sostegno delle sue dichiarazioni, produceva anche una copiosa documentazione, sì che la Commissione non può